

20|07
2020

**Crediti d'imposta per l'adeguamento degli
ambienti di lavoro e per la sanificazione:
disposizioni attuative e chiarimenti
dell'Agenzia delle Entrate**

CREDITI D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E PER LA SANIFICAZIONE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

(D.L. 34/2020 artt. 120 e 125, Provvedimento Agenzia Entrate 10/7/2020 n. 259854 e Circolare Agenzia Entrate 10/7/2020 n.20)

Gli artt. 120 e 125 del D.L. 19/5/2020 n.34 (c.d. "Decreto Rilancio") hanno introdotto, rispettivamente:

- un credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro al fine di far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19;
- un credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Con il [Provvedimento Agenzia delle Entrate 10/7/2020 n.259854](#) sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei suddetti crediti d'imposta e le modalità per la comunicazione dell'opzione per la cessione di tali crediti ai sensi dell'art. 122 del D.L. 34/2020.

Con la [Circolare Agenzia delle Entrate 10/7/2020 n.20](#) sono stati forniti i primi chiarimenti in merito a tali agevolazioni. Si evidenzia che con la stessa comunicazione è possibile indicare le spese relative a entrambi i crediti di imposta. Entro al massimo 5 giorni è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto con l'indicazione delle relative motivazioni.

Per tali crediti non si applicano i limiti alle compensazioni stabiliti dall'art. 1, comma 53, della L. 244/2007 (crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi), e di cui all'art. 34 della L. 388/2000 (crediti compensati mediante modello F24) pari rispettivamente a € 250.000 e a € 700.000 annui (elevato quest'ultimo a 1 milione di euro per il solo 2020).

CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (ART. 120 D.L. 34/2020)

L'art. 120 del D.L. 34/2020 riconosce un credito d'imposta per gli interventi legati all'adeguamento degli ambienti di lavoro per la riapertura dei pubblici esercizi.

Soggetti beneficiari

L'agevolazione spetta:

- ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (es. bar, ristoranti, alberghi, teatri, cinema e musei) ricompresa nell'elenco di cui all'[allegato 1](#);
- alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati (la Circolare 20/2020 precisa che tali soggetti sono inclusi tra i beneficiari dell'agevolazione anche nell'ipotesi in cui non svolgano una delle attività individuate nell'allegato 1 sopra citato aperte al pubblico).

Possono beneficiare del credito d'imposta anche i soggetti in regime forfetario e le imprese agricole.

Ambito oggettivo

Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

Tra gli **interventi agevolati sono compresi quelli edilizi necessari per:**

- il rifacimento di spogliatoi e mense;
- la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- l'acquisto di arredi di sicurezza.

Tali interventi devono essere stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e Ordini professionali.

L'agevolazione spetta altresì in relazione agli **investimenti necessari di carattere innovativo**, quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti.

Rientrano nell'agevolazione anche i programmi *software*, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in *smart working*.

Ambito temporale e misura del credito d'imposta

Il credito per l'adeguamento degli ambienti di lavoro spetta per le spese sostenute dall'1/1/2020 al 31/12/2020.

Ai fini dell'imputazione delle spese:

- per gli esercenti arti e professioni rileva il principio di cassa, vale a dire la data di effettivo pagamento (ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a giugno 2020, con pagamenti effettuati sia nel 2020 che nel 2021, consentirà la fruizione del credito d'imposta solo con riferimento ai pagamenti effettuati nel 2020);
- per le imprese individuali e le società rileva il principio di competenza (quindi, rilevano le spese da imputare al periodo d'imposta in corso al 31/12/2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti).

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 60% delle suddette spese sostenute nel 2020, per un massimo di spese pari ad € 80.000: il credito massimo spettante è quindi pari ad € 48.000.

Il calcolo del credito va effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell'IVA, ove dovuta.

Comunicazione delle spese

Al fine di beneficiare del credito per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, occorre presentare all'Agenzia delle Entrate un'apposita [comunicazione](#) delle spese ammissibili:

- dal 20/7/2020 al 30/11/2021;
- in via telematica, mediante i canali dell'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate;
- direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato;
- utilizzando l'apposito modello.

Nel modello di comunicazione dovranno essere indicate le spese agevolabili:

- sostenute dall'1/1/2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione;
- nonché quelle che si prevede di sostenere successivamente, fino al 31/12/2020.

Modalità di utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, fermo restando il sostenimento delle spese, può essere:

- utilizzato nell'anno 2021, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento; con successiva risoluzione sarà istituito un apposito codice tributo e impartite istruzioni per la compilazione del modello F24;
- ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari.

In caso di utilizzo diretto, il credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24:

- dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della relativa comunicazione;
- in ogni caso, a decorrere dall'1/1/2021 e non oltre il 31/12/2021.

In alternativa, il credito d'imposta può essere ceduto, entro il 31/12/2021, ad altri soggetti.

La comunicazione della cessione del credito va effettuata:

- dall'1/10/2020, ovvero, se la comunicazione delle spese è inviata successivamente al 30/9/2020, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della comunicazione stessa;
- esclusivamente a cura del soggetto cedente;
- utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Il cessionario è tenuto a comunicare l'accettazione con le suddette modalità.

Dopo la comunicazione dell'accettazione, il cessionario può utilizzare il credito d'imposta con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente (la quota di credito ceduto non utilizzata nel 2021 non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso, né ulteriormente ceduta dopo il 31/12/2021).

Rilevanza fiscale dell'agevolazione e cumulabilità con altre agevolazioni

Per l'agevolazione in esame non viene disposta l'esclusione dalla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP.

Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti.

L'agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato.

CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (ART. 125 D.L. 34/2020)

L'art. 125 del D.L. 34/2020 ridefinisce la disciplina del credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione, abrogando le precedenti disposizioni (art. 64 del D.L. 18/2020 convertito e art. 30 del D.L. 23/2020).

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione:

- i soggetti esercenti attività d'impresa;
- gli esercenti arti e professioni;
- gli enti non commerciali.

Possono beneficiare del credito d'imposta anche i soggetti in regime forfetario e le imprese agricole.

In sede di conversione in legge del D.L. 34/2020, il credito d'imposta è stato esteso anche alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'art. 13-*quater* comma 4 del D.L. 34/2019 convertito (ad esempio, affittacamere e *bed&breakfast* in possesso del suddetto codice identificativo).

Ambito oggettivo

Sono agevolabili le spese sostenute nell'anno 2020 relative:

- alla sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- all'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine (chirurgiche, FFP2 e FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- all'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- all'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- all'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Con riferimento alle attività di sanificazione, l'Agenzia delle Entrate (Circolare 10/7/2020 n. 20) ha tra l'altro chiarito che:

- deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus COVID-19 che ha determinato l'emergenza epidemiologica; tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti;

- con riferimento alle spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata in concreto l'attività lavorativa e istituzionale (ad esempio, sala d'attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza), nonché alle spese di sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività, l'attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna.

Ambito temporale e misura del credito d'imposta

Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione spetta per le spese sostenute dall'1/1/2020 al 31/12/2020.

Ai fini dell'imputazione delle spese:

- per gli esercenti arti e professioni rileva il principio di cassa, vale a dire la data di effettivo pagamento (ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a giugno 2020, con pagamenti effettuati sia nel 2020 che nel 2021, consentirà la fruizione del credito d'imposta solo con riferimento ai pagamenti effettuati nel 2020);
- per le imprese individuali e le società rileva il principio di competenza (quindi, rilevano le spese da imputare al periodo d'imposta in corso al 31/12/2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti).

Il credito d'imposta "teorico" è riconosciuto:

- nella misura del 60% delle suddette spese sostenute nel 2020;
- fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario.

Il calcolo del credito va effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell'IVA, ove dovuta; al fine di rispettare il previsto limite di spesa, l'Agenzia delle Entrate definirà con un apposito provvedimento la quota percentuale del credito d'imposta effettivamente spettante in relazione ai soggetti richiedenti e alle risorse disponibili.

Comunicazione delle spese

Al fine di beneficiare del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, occorre presentare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione delle spese ammissibili:

- dal 20/7/2020 al 7/9/2020;
- in via telematica, mediante i canali dell'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate;
- direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato;
- utilizzando l'apposito modello.

Nel modello di comunicazione dovranno essere indicate le spese agevolabili:

- sostenute dall'1/1/2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione;
- nonché quelle che si prevede di sostenere successivamente, fino al 31/12/2020.

Ammontare massimo del credito d'imposta fruibile

Al fine di garantire il rispetto del limite di spesa previsto, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l'indicazione del credito teorico, l'Agenzia delle Entrate determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

La percentuale sarà ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti.

Tale percentuale sarà quindi resa nota con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro l'11/9/2020.

Modalità di utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, fermo restando il sostenimento delle spese, può essere:

- utilizzato direttamente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese o in compensazione nel modello F24;
- ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari.

Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione nel modello F24:

- a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che definisce l'ammontare massimo del credito fruibile;
- presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. A tal proposito si precisa che con successiva risoluzione sarà istituito un apposito codice tributo e impartite istruzioni per la compilazione del modello F24.

Nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare massimo definito dal provvedimento, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato.

In alternativa, il credito d'imposta può essere ceduto, entro il 31/12/2021, ad altri soggetti.

La comunicazione della cessione del credito va effettuata:

- a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che definisce la percentuale del credito d'imposta;
- esclusivamente a cura del soggetto cedente;
- utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Il cessionario è tenuto a comunicare l'accettazione con le suddette modalità.

Dopo la comunicazione dell'accettazione, il cessionario può utilizzare il credito d'imposta con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente. Il cessionario può utilizzare esclusivamente il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale la cessione (in relazione al cessionario, la quota di credito non utilizzata nell'anno in cui è stata comunicata la cessione all'Agenzia delle entrate non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso).

Irrilevanza fiscale dell'agevolazione

Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

In sede di conversione in legge del D.L. 34/2020, è stato inoltre previsto che il credito d'imposta non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'art. 61 del TUIR e del rapporto di deducibilità dei componenti negativi, di cui all'art. 109 comma 5 del TUIR.

* * *

Schematicamente:

Comunicazione delle spese per la fruizione dei crediti d'imposta	
Adeguamento ambienti di lavoro	Sanificazione/acquisti dpi
Effettuate/da effettuare fino al 31/12/2020	
Invio apposita comunicazione di cui al Provvedimento Agenzia Entrate 10/7/2020	
Dal 20/7/2020 al 30/11/2021	Dal 20/07/2020 al 7/9/2020
Credito spettante: 60% delle spese sostenute nel 2020 (massimo € 80.000)	Credito spettante: 60% delle spese sostenute nel 2020 (massimo € 100.000)
Credito massimo spettante: € 48.000	Credito massimo spettante: € 60.000
Utilizzo in compensazione Modello F24 (tramite i canali dell'Agenzia delle Entrate) nel 2021	Utilizzo in compensazione Modello F24 (tramite i canali dell'Agenzia delle Entrate) dal giorno successivo alla determinazione da parte dell'Agenzia delle Entrate della % utilizzabile
Possibilità di cessione (anche parziale) a terzi del credito spettante	
La decorrenza di utilizzo dei crediti di imposta varia a seconda dell'utilizzatore (contribuente che ha sostenute le spese ovvero cessionario del credito di imposta) e della tipologia di spese sostenute	

ALLEGATO 1

Attività riferite al credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro	
Codice ATECO	Denominazione
551000	alberghi
552010	villaggi turistici
552020	ostelli della gioventù
552030	rifugi di montagna
552040	colonie marine e montane
552051	affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052	attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000	aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559010	gestione di vagoni letto
559020	alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011	ristorazione con somministrazione
561012	attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020	ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030	gelaterie e pasticcerie
561041	gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042	ristorazione ambulante
561050	ristorazione su treni e navi
562100	catering per eventi, banqueting
562910	mense
562920	catering continuativo su base contrattuale
563000	bar e altri esercizi simili senza cucina
591400	attività di proiezione cinematografica
791100	attività delle agenzie di viaggio
791200	attività dei tour operator
799011	servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento

799019	altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
799020	attività delle guide e degli accompagnatori turistici
823000	organizzazione di convegni e fiere
900101	attività nel campo della recitazione
900109	altre rappresentazioni artistiche
900201	noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900202	attività nel campo della regia
900209	altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900400	gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
910100	attività di biblioteche ed archivi
910200	attività di musei
910300	gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910400	attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
932100	parchi di divertimento e parchi tematici
932920	gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
960420	stabilimenti termali

Adacta rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare.



CONTATTI

Adacta Studio Associato

Vicenza – Strada Marosticana, 6/8 - 36100 Vicenza | T. +39 0444.228000

Milano – Via Visconti di Modrone, 21 – 20122 Milano | T. +39 02.1220022

info@adacta.it | www.adacta.it

